

LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Seduta di lunedì 10 Febbraio 2014
Ore 11.00 – 18.00

- 1) Approvazione processo verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Esame della proposta di legge: “ Modifiche a norme della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012” (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania) - Reg. Gen. 423;
- 4) Esame delle proposte di legge Reg. gen. nn. 277, 480 e 491 concernenti modifiche alla legge regionale 17/1996 in materia di nomine regionali e alla legge Regionale n. 9/2002 in materia di CORECOM;
- 5) Esame delle proposte di legge abbinata “Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2014” – Testo Unificato Reg. gen. nn. 138 e 492;
- 6) Esame delle Proposte di legge abbinata sulla “Organizzazione del sistema turistico in Campania” - Reg. Gen. nn. 151, 163 e 281;
- 7) Esame del disegno di legge e delle proposte di legge abbinati in materia di servizio idrico; Reg. Gen. nn. 289, 390, 424 e 477 (articolo 101 Regolamento Interno salvo acquisizione parere Commissione Bilancio);
- 8) Esame del Disegno di legge – “ratifica dell’accordo tra la Regione Campania e la Regione Calabria per la disciplina delle modalita’ di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Zoo Profilattico Sperimentale del Mezzogiorno” – Reg. Gen. n. 499;

- 9) Seguito esame Proposta di legge - "Trasferimento di funzioni regionali alle Comunità montane ed alle altre forme associative dei Comuni e disciplina degli interventi di incentivazione delle stesse" – Reg. Gen. nn. 178-280;
- 10) Seguito esame del disegno di Legge - "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" - Reg. Gen. n. 321;
- 11) Esame della proposta di legge "Norme per l'attuazione del piano energetico ambientale regionale in Campania" Reg. gen. n.150;
- 12) Esame del disegno di legge "ADISU Unica regionale (ADISURC)"
Reg.Gen.n.290; (articolo 101 Regolamento Interno salvo acquisizione Commissione Bilancio)";
- 13) Esame della proposta di legge "Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di qualità" Reg. gen. n. 389 (art. 101 Regolamento Interno salvo acquisizione Commissione Bilancio);
- 14) Esame della proposta di legge "Istituzione del marchio etico regionale"
Reg.gen. n.340;
- 15) Esame della proposta de legge "Tutela e valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie" Reg. gen. nn. 344-346;
- 16) Delibere Amministrative – Allegato n.1;
- 17) Deliberazioni di conferimento nomine di competenza del Consiglio Regionale – Allegato n. 2.

Napoli, 5 Febbraio 2014

**F.TO
IL PRESIDENTE
PAOLO ROMANO**

**SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 10 GENNAIO
2014
ALLEGATO N.1
DELIBERE AMMINISTRATIVE**

1. Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 21/9/2012- Autorità di Bacino regionale Campania Sud. Adozione Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio idraulico e rischio frana. Aggiornamento 2012 della ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 621/II - ESAME**
2. Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Sud. Aggiornamento puntuale delle norme di attuazione e prescrizione del Piano Stralcio Erosione Costiera. Aggiornamento 2012 della ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 622/II - ESAME**
3. Delibera di Giunta Regionale n. 488 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e della Risorsa Idrica della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 623/II – ESAME**
4. Delibera di Giunta Regionale n.489 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 624/II – ESAME**
5. Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 19/10/2012: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione Piano Stralcio per la Difesa della Coste (PSDC) del territorio della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 642/II – ESAME**
6. Delibera di Giunta Regionale n. 573 del 19/10/2012: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della variante complessiva sul Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 643/II – ESAME**
7. Delibera di Giunta Regionale n.7 del 18/1/2013: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della seconda variante complessiva sul Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 758/II – ESAME**

8. Delibera di Giunta Regionale n.441 del 22/10/2013
Adempimenti di cui all'art. 5 L.R. n. 8/1994: Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele. Delibera di Comitato Istituzionale n. 42/2013: Presa d'atto della Varianti portuali al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale Destra Sele e rettifica e sostituzione delibera di Comitato istituzionale n. 54/2012. **Reg. Gen. 904/II - ESAME**

9.Art. 5 L.R. n. 8/1994: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale - Adozione della Variante al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, al Piano Stralcio Difesa Coste dell'ex Autorità di Bacino del Sarno (con allegati).

Pervenuta il 26/8/2013 Assegnata il 20/9/2013 IV Commissione Permanente
Parere favorevole il 13/11/2013.- **Reg.Gen.812/II- ESAME**

10.Delibera di Giunta n.66 del 7/3/2013- Proposta al consiglio regionale per il cambio di destinazione d'uso della struttura socio educativa per l'infanzia denominata " Asilo Infantile- ai sensi dell'articolo 4 n.16/88. Richiesta dalla parrocchia di santa maria Maggiore, sita nel comune di Sant'Argangelo trimonte (BN)

Pervenuta 11/3/2013 -Assegnata il 21/3/2013 II C.c.P.-Parere favorevole 08/10/2013
Assegnata il 21/3/2013 IV C.c.P. -Parere favorevole l' 11/12/2013 - Reg.Gen. n.763

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 10 FEBBRAIO 2014
ALLEGATO N.2

NOMINE L.R.17/96 S.M.I.

- 1) Nomina di due Consiglieri regionali, uno di maggioranza e l'altro di opposizione nella Consulta regionale dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n.6 del 2010;
- 2) Consulta Regionale per la Cooperazione
Designazione di tre esperti in materia di cooperazione
L.r. n.37 del 21/12/2012
2 Volta

Sostituzione

- 1) Presa d'atto delle dimissioni dal Comitato misto paritetico (Ministero Difesa-Regionae Campania) del Sig.Carrano Alfonso designato con decreto n.27 del 14 maggio 2012 e, contestualmente, la nuova designazione;
2 Volta
- 2) Presa d'atto della rinuncia del Dr.Fresa Marco designato con decreto n. 76 del 7 ottobre 2011 e nominato con decreto del Presidente Giunta regionale n. 195 del 3 luglio 2012 nel ADISU – Parthenope C.d.A: e, contestualmente, la nuova designazione;
2 Volta
- 3) Presa d'atto della rinuncia del Dr.Capezzuto Giuseppe nominato con decreto n. 74 del 11 dicembre 2013 nel Collegio Revisori dei Conti ADISU della di Salerno e, contestualmente, la nuova nomina;
2 Volta



Consiglio Regionale della Campania

Seduta del 10 febbraio 2014

Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:

1. “Procedura di valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale” Reg. Gen. n. 504

Ad iniziativa dei consiglieri Paola Raia e Sergio Nappi

Assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

1. “Modifica del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011, n.21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale).” Reg. Gen. n. 503

Ad iniziativa della Giunta regionale – assessore Ermanno Russo

Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla I per il parere

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito



Consiglio Regionale della Campania

P.d.L.: “ Modifiche a norme della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012” (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania) - Reg.Gen.423 -

Ad iniziativa:

Presidente V Commissione Consiliare Permanente Michele Schiano di Visconti





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

EMENDAMENTO ALL'ART.1(MODIFICHE) DELLA P.d.L.:Modifiche a norme della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012" (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) - Reg.Gen.n.423 -

L'art.1 (modifiche) della P.d.l : " Modifiche a norme della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012" (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) - Reg.Gen.n.423 - " è così sostituito:

1. L'art.2 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è così modificato:

a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4.Per i fini di cui all'art.1, comma 2, la gestione di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è affidata ad una unità operativa, presso il Dipartimento di prevenzione di ciascuna ASL della Regione Campania, non costituente nuova struttura organizzativa ."

b) Il comma 5 è così sostituito:

"5.Il Registro Tumori Infantili, provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore della Regione Campania, per la fascia di età 0/19 anni, è allocato presso l'AORN Santobono Pausilipon ed è affidato alla gestione di un'unità operativa non costituente nuova struttura organizzativa".

2. L'art 4 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è così modificato:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6.Ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è dotato di una unità operativa, non costituente nuova struttura organizzativa della singola ASL, composta, con risorse disponibili in via ordinaria, da:

a) un responsabile del Registro Tumori, medico dell'Area di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con documentata esperienza in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario nazionale, nominato con provvedimento del Direttore Generale, fermo restando il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, con funzione di coordinamento";

b) una unità, per ogni 250mila abitanti con competenza e formazione specifica, documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4";

c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche."

b) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7.Il Registro Tumori Infantili è dotato di una unità operativa, non costituente nuova struttura organizzativa, composta:

a) da un responsabile medico pediatra, con competenze oncologiche e con documentata esperienza in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Direttore Generale dell'AORN Santobono Pausilipon, con funzioni di coordinamento;

M.S.





Consiglio Regionale della Campania

V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

- b) da almeno due unità con competenza e formazione specifica documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4”;
- c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche”.
- c) Il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. I dati raccolti ed elaborati dalle unità operative previste ai commi 6 e 7 dell’art.4 sono registrati e collegati al Comune, alla residenza anagrafica e al codice di avviamento postale dell’ammalato di tumore”.
3. L’art. 5 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è così modificato:
- a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I membri del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo e sono:
- a) il Direttore della struttura amministrativa regionale, competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con funzioni di coordinatore;
 - b) il Direttore generale dell’IRCCS “Fondazione G.Pascale” di Napoli, o suo delegato;
 - c) il Responsabile dell’OER o suo delegato;
 - d) un componente delegato per ciascuna Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi “Federico II”, “Seconda Università” e Salerno;
 - e) un componente delegato del Ministero della Salute;
 - f) un componente delegato dell’Osservatorio Nazionale Screening;
 - g) un componente delegato per ciascuna delle seguenti istituzioni:
 - Associazione Italiana di Epidemiologia;
 - Società Italiana di Igiene;
 - Società Scientifica Oncologi Medici;
 - Società Scientifica degli anatomo-patologi;
 - Associazione Italiana Registri Tumori;
 - h) il responsabile del Servizio della struttura competente in epidemiologia IRCCS “ Fondazione G.Pascale”;
 - i) il responsabile del Centro Regionale di Prevenzione Oncologica (CRPO) istituito presso il dipartimento di endocrinologia e oncologia molecolare e clinica (DEOMC) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, o suo delegato”.
- b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico su richiesta espressa, depositata presso la struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale possono partecipare:
- a) I Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Medici o loro delegati;
 - b) i referenti dei sindacati dei Medici di Medicina Generale (MMG) più rappresentativi della categoria;
 - c) i referenti ISDE (International society of disease end enviromental)”.
- c) Il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge attività di supporto alla programmazione regionale in materia di organizzazione di corsi di formazione di base e di aggiornamento continuo per le unità operative previste ai commi 6 e 7 dell’art.4”.

segue
M. I.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

4. L'art. 6 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è così modificato:
- a) La rubrica dell'art.6 è sostituita dalla seguente:
"Coordinamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania".
 - b) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Centro di coordinamento del Registro Tumori della Regione Campania presso la Direzione della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Osservatorio Epidemiologico Regionale".
 - c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I membri del Centro di Coordinamento si riuniscono con cadenza trimestrale, restano in carica per tre anni, salvo rinnovo, e sono:
 - a) il Direttore della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
 - b) il responsabile del servizio di epidemiologia dell'IRCCS "Fondazione G.Pascale" di Napoli;
 - c) i responsabili dei Registri Tumori provinciali e sub provinciali e del Registro Tumori Infantili o loro delegati;
 - d) almeno tre componenti delle unità operative previste ai commi 6 e 7 dell'art. 4, con comprovata esperienza e formazione in gestione dei dati sanitari, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i Direttori Generali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - e) un funzionario nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge".
 - d) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis L'IRCCS "Fondazione G.Pascale", in raccordo con il Comitato Tecnico - Scientifico, realizza un server dedicato centrale collegato in via telematica con le postazioni informatiche dedicate di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantili, previste dall'art. 4, comma 4, per garantire al Centro di Coordinamento una trasmissione telematica automatica, diretta e continua dei dati prodotti dai Registri medesimi".
 - e) Le lettere a), d) ed f) del comma 4 sono soppresse e aggiungere la seguente lettera:
"g) a comparare i dati del Registro Tumori umano con i dati del Registro Tumori animali, istituito presso il Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV)".
 - f) Al comma 5 le parole: all'IRCCS "Fondazione G.Pascale" di Napoli sono sostituite dalle seguenti: "al Centro di Coordinamento".
 - g) al comma 6 le parole: "interne ed esterne all'IRCCS "Fondazione G.Pascale" di Napoli sono soppresse".

segue
m. 1





Consiglio Regionale della Campania

V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

4-bis. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis - Comitato Regionale di Attuazione -

1. Al fine di attuare in maniera coordinata gli obiettivi regionali di sviluppo della registrazione oncologica, nonché per assicurare un ordinato sviluppo dei sistemi informativi dei Registri Aziendali, è istituito, presso la Direzione della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute, il Comitato Regionale di Attuazione composto dai Direttori responsabili:

- dell'IRCCS "Fondazione G. Pascale" di Napoli, con funzioni di coordinatore;
- delle Aziende Sanitarie Locali;
- dell'AORN "Santobono-Pausilipon" di Napoli.

Alle riunioni partecipa il Direttore della Struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute, o suo delegato.

Il Comitato Regionale di Attuazione supporta la Regione nella pianificazione delle attività per il conseguimento delle finalità programmatiche di cui all'art. 1, comma 2."

4-ter I commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) sono soppressi.

4-quater. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è così sostituito:

"3. Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico nel corso dell'audizione relaziona sull'andamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania e può recepire proposte che abbiano validità scientifica da associazioni di volontariato o fondazioni ONLUS, finalizzate alla valorizzazione del lavoro di ciascun Registro Tumori provinciale, sub provinciale o del Registro Tumori Infantili".

5. L'art. 15 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è così modificato:

a) Il comma 5 è soppresso;

b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:


"6. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, provvede con proprio decreto alla nomina del Responsabile del Registro Tumori Infantili di cui al comma 7 dell'art. 4 e i Direttori Generali provvedono alla nomina dei Responsabili di ciascun Registro Tumori provinciali e sub provinciali di cui al comma 6 dell'art. 4".

6. L'art. 16 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è così sostituito:

"Art. 16 - Clausola di invarianza di spesa -

"1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

segue
M.1





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

7. Dopo l'art.16 della legge regionale n.19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è aggiunto il seguente:
"Art. 16 bis – Clausola di salvaguardia -
"1.Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'art.2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario".

L'emendamento di modifica dell'art. 1 della P.d.L. "Modifiche alle norme della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012" (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania) - Reg.Gen.n.423 - è stato approvato all'unanimità dalla V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 05/02/2014, a seguito degli adempimenti disposti con DCA n. 7 del 27/01/2014, avente ad oggetto. "Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania ex DCA n. 104 del 24/09/2012 en.141 del 13/11/2012.- Determinazioni," che demandava al Consiglio regionale, ai sensi dell' art.2,comma80,della legge n.191del 2009 e ss.mm.ii.,di apportare le necessarie modifiche alla legge regionale n.19 /2012/con l' obiettivo di rendere coerenti le disposizioni in materia di organizzazione e gestione del registro Tumori della regione Campania con i decreti commissariali n.104 del 24 settembre 2012 così come integrato dal decreto commissariale n.141 del 13 novembre 2012 ;

segue
M. I





Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Vice Presidente

Napoli, 06 febbraio 2014

Prot. n.80

**Al Presidente
Consiglio Regionale**

**Ai Presidenti
Gruppi Consiliari**

**Al Capo Dipartimento
Segreteria Legislativa**

**Al Direttore Generale
Presidenza e Studi Legislativi
e Legali**

LORO SEDI

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0002988/A

Del 07/02/2014 10:04:19

Da CR A SERASS



OGGETTO: P.d.L. "Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2002, n.9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.)".

(Reg. Gen. n.277)

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna, ha confermato - all'unanimità - l'approvazione del provvedimento indicato in oggetto, così come deciso nella seduta del 29 gennaio u.s.

Cordialità

Ing. Giovanni Fortunato

170214
ad Amministratore
V. CB



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente

30/1/14

Canale

ty

Napoli, 29 gennaio 2014

Prot. n.41

**Al Presidente
Consiglio Regionale**

**Al Presidenti
Gruppi Consiliari**

**Al Capo Dipartimento
Segreteria Legislativa**

**Al Direttore Generale
Presidenza e Studi Legislativi
e Legali**



Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0002459/A

Del: 31/01/2014 10:44:40

Da: CR - A SERASS

LORO SEDI

OGGETTO: P.d.L. "Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2002, n.9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.)".

(Reg. Gen. n.277)

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna, ha proceduto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del regolamento interno, all'esame abbinato delle proposte di legge Reg. Gen. n.277, n.480 e n.491 concernenti materie analoghe.

A seguito di una valutazione preliminare di tali provvedimenti, la Commissione ha deliberato, per motivi di urgenza, di esaminare separatamente le disposizioni, ivi contenute, relative alle modifiche della legge regionale 1 luglio 2002, n.9 ed ha individuato, quale testo base, la proposta di legge contrassegnata dal numero di Registro generale n.277.

La Commissione ha deciso a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Anita Sala (Gruppo Centro Democratico), di riferire favorevolmente all'Aula sul testo allegato, così come emendato.

2014
Procedimento
CP



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente

Restano, pertanto, all'ordine del giorno della Commissione i provvedimenti Reg. Gen. n.480 e n.491, dai quali s'intendono stralciate le disposizioni modificative della legge regionale 1 luglio 2002, n.9, per il prosieguo dell'iter legislativo.

Relatore di maggioranza è stato designato il Consigliere Marino.

Relatore di minoranza è stato designato il Consigliere Caputo.

Cordialità

Avv. Angelo Marino



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 9/2002)

1. La legge regionale 1 luglio 2002, n.9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.), é così modificata:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "sette componenti" sono sostituite con le seguenti "cinque componenti";
- b) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "due anni" sono sostituite con le seguenti "tre anni";
- c) il comma 2 dell'articolo 10 é sostituito dal seguente:

"2. La dotazione organica della struttura di supporto e servizio all'attività del CO.RE.COM., al cui vertice é preposto un dirigente di ruolo del Consiglio regionale, é determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed é costituita con personale in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n.249, o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

All'art. 1, comma 1, lettera a),
la parola "cinque" è sostituita
con le seguenti "tre"

~~1.3~~ 1.3 ~~che~~ ~~di~~ ~~giorno~~

MARTOSCIELLO
TOPO
NOCERA

opb 6

PDL 277

Subemendamento all' emende-
mento 1.1

All' emendamento 1.1, sostituire
le parole "definita dal Presidente
della Giunta Regionale d' intesa col
Presidente del Consiglio Regionale" con

le seguenti:

~~Definita~~ "definita dal Presidente del
Consiglio Regionale d' intesa col Presidente
della Giunta Regionale"


P. PASSARIELLO
D.1.1.1

(A)

EMENDAMENTO ALLA PDL RegGen 277
SUL CORECOM

All'art. 1, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale nell'ambito di una tema definita dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa col Presidente del Consiglio Regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.>>

Figliani (G. Salvatore)

A

1.1



Consiglio Regionale della Campania

Subemendamento all'emendamento 1.0.1. (Reg. Gen. 277)

All'articolo 1bis, comma 5 sostituire le parole "senza ulteriore specificazione" con le seguenti "senza indicazione dell'Organo regionale competente" e dopo le parole "si interpretano" sopprimere le parole "ove possibile,".

RELAZIONE

Tali modifiche si rendono necessarie al fine di evitare agli uffici competenti criticità in sede di applicazione della norma.

Avv. Angelo Marino

O. 1. O. 1. 16

(A)

EMENDAMENTO ALLA PDL RegGen 277
SUL CORECOM

Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

Art 1-bis

1. L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 (Competenze). - 1. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, lettera e), dello Statuto della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:

- a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;
- b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.

2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.

3. In attuazione di quanto prescritto dall'art. 26, comma 4, lettera e), dello Statuto regionale della Campania, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:

- a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell'Allegato A;
- b) il difensore civico presso la Regione Campania, la Commissione pari opportunità, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell'Allegato B.

4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell'ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza ulteriore specificazione, si interpretano, ove possibile, in conformità ai commi 1 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.>>

2. L'art. 7 della Legge Regionale 17 agosto 1996, n. 17, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 7 (Gradimento consiliare). - 1. Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta e della Giunta riguardanti i componenti di organi monocratici e collegiali in enti,

 (G. Salvatore)

1.0.1

organismi, aziende, società e fondazioni regionali sono soggette al gradimento consiliare di cui all'art. 48 dello Statuto, secondo le procedure definite dal Regolamento del Consiglio regionale.>>

***** *****

Allegato A
Enti, aziende e organismi regionali (art. 1, comma 3, lett. a)

Consorzi di bonifica	Ufita Aurunco Bacino Inferiore del Volturno Sannio Alifano Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei Paludi di Napoli e Volla Comprensorio Sarno Destra del Sele Paestum - Sinistra del Sele Vallo di Diano e Tanagro Velia - Bonifica del Bacino dell'Alento
Enti parco regionali e riserve naturali della regione	Campi flegrei Partenio Matese Bacino idrografico fiume Sarno Monti Lattari Monti Picentini Rocca Monfina e foce Garigliano Taburno - Camposauro Colline metropolitane Napoli Riserva foce Volturno-costa di Licola e lagoFalciano Riserva foce Sele-Tanagro e monti Eremita Marzano
Enti vari	Ente Ville vesuviane
Enti per la promozione del turismo	Napoli Caserta Benevento



	Avellino Salerno
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	Napoli Amalfi Capri Castellammare di Stabia Cava de' Tirreni Ischia e Procida Maiori Paestum Pompei Positano Pozzuoli Ravello Salerno Sorrento-Sant'agnello Vico Equense
Aziende per il diritto allo studio universitario	Federico II Suor Orsola Benincasa Parthenope L'Orientale Seconda Università Napoli Salerno Benevento
Istituti autonomi case popolari	Napoli Caserta Avellino Benevento Salerno
Aziende sanitarie locali	Napoli 1 Napoli 2 nord Napoli 3 sud Caserta Avellino Benevento Salerno
Aziende ospedaliere	"S. Giuseppe Moscati" - Avellino "Gaetano Rummo" - Benevento "S. Anna e S. Sebastiano" - Caserta "Antonio Cardarelli" - Napoli "dei colli" - Napoli "Santobono - Pausillipon" - Napoli "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" -

	Salerno
Aziende ospedaliere universitarie	"Federico II"-Napoli "SUN"-Napoli

Allegato B

Consulte, osservatori, commissioni e comitati (art. 1, comma 3, lett. b)

Consulte regionali	Consulta regionale per l'emigrazione Consulta regionale per l'immigrazione extracomunitaria Consulta regionale per gli anziani Consulta regionale femminile Consulta regionale della cooperazione Consulta regionale per la bonifica
Osservatori	Osservatorio regionale sullo spettacolo
Commissioni	Commissione regionale per il lavoro Commissione regionale per l'artigianato Commissioni Provinciali per l'artigianato Commissione regionale realizzazione parità diritti ed opportunità tra uomo e donna Commissione consultiva regionale Carburanti
Comitati	Comitato consultivo regionale Aree naturali protette Comitato per la pace e per i diritti umani Comitato regionale per le pari opportunità Comitato Misto Paritetico Servizi Militari Comitato Misto Forze Armate per i rapporti con la Regione Comitato dei Garanti



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente

31/1/14
Camer
[Signature]

Napoli, 29 gennaio 2014

Prot. n.40

**Al Presidente
Consiglio Regionale**

**Al Presidente
V Commissione Permanente**

**Ai Presidenti
Gruppi Consiliari**

**Al Capo Dipartimento
Segreteria Legislativa**

**Al Direttore Generale
Presidenza e Studi Legislativi
e Legali**



LORO SEDI

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0002461/A

Del. 1001/2014 10 9304
Da CR - A - FRASS

OGGETTO: D.d.L. "Ratifica dell'accordo tra la Regione Campania e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno".

(Reg. Gen. n.499)

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna, ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Sala (Gruppo Centro Democratico), ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula.

Relatore è stato designato il Consigliere Marino.

Cordialità

Avv. Angelo Marino

REM/CB



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Art. 1

Ratifica.

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

2. L'accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2013 in Roma dal Presidente della Regione Calabria e dal Presidente della Regione Campania, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2

Ordine di esecuzione.

1. Piena e intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3

Copertura finanziaria.

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella missione 13 "tutela della salute" (Cap 7606 contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno nelle spese di funzionamento).

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania - articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 113 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni compensative.

Art. 4

Abrogazione.

1. Dalla data di acquisto della piena e intera esecuzione dell'accordo, la legge regionale 10 luglio 2012 n. 11 (Ratifica dell'accordo tra la regione Calabria e la regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno) è abrogata.

Art. 5

Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Consiliare Permanente
*(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)*



ACCORDO

Tra

la Regione Campania

e

la Regione Calabria

per

**“Disciplina delle modalità di organizzazione e
funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale
del Mezzogiorno”**



Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Consiliare Permanente
(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

**“ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER LA
DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO”**

Art. 1
Finalità

1. Il presente accordo, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, (Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del Capo II del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, -nonché l'esercizio delle funzioni regionali di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sullo stesso.

Art. 2
Natura e funzioni

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, di seguito denominato Istituto, ha personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2. L'Istituto svolge le funzioni di cui all'articolo 3, in osservanza della legislazione statale e regionale, nonché, secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni che ne disciplinano l'attività.
3. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Campania e Calabria ed assicura agli enti cogenerenti ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3
Compiti

1. L'Istituto è tenuto, in via ordinaria, ad assicurare:
 - a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;
 - b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
 - c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;



Consiglio Regionale della Campania

I Commissione Consiliare Permanente

*(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)*

- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;



Consiglio Regionale della Campania

I Commissione Consiliare Permanente

(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,

Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

1. D
- g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
 - h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
 - i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
 - j) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri;
 - k) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
 - l) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e di Enti pubblici e privati;
 - m) la cooperazione tecnico - scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della salute;
 - n) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
 - o) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
 - p) attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.

2. L'Istituto provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle regioni, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 1.

3. Il piano sanitario regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto.

4. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Campania, d'intesa con la Regione Calabria, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee-guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

5. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Campania e Calabria garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agro-zootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.

Art. 4

Produzioni

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.



Consiglio Regionale della Campania

I Commissione Consiliare Permanente

*(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)*

2. La Regione Campania e la Regione Calabria, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
3. L'Istituto, d'intesa con le Regioni Campania e Calabria, può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali oppure ad aziende ed enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5

Prestazioni nell'interesse di terzi

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende sanitarie locali sono gratuite.
2. L'Istituto può, mediante convenzioni di cui al comma 1, svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
3. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.
4. Le prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni Campania e Calabria, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6

Organizzazione

1. L'Istituto ha sede legale e centrale a Portici ed è articolato in sezioni periferiche territoriali.
2. L'istituzione di nuove sezioni periferiche o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione delle rispettive Giunte regionali.
3. L'Istituto è organizzato in dipartimenti dotati di autonomia operativa e di un proprio bilancio annuale assegnato dal direttore generale dopo l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Consiglio Regionale della Campania

I Commissione Consiliare Permanente

(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali, Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

4. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 17, comma 3, secondo le indicazioni del Piano sanitario regionale e nel rispetto dei seguenti principi:

- a) erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale della Campania e della Calabria secondo criteri di economicità di gestione, previa razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi e in stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali;
- b) riorganizzazione degli uffici dirigenziali con la riduzione in misura non inferiore al 15 per cento rispetto alla dotazione organica in vigore al 31 dicembre 2012;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche anche del personale non dirigenziale prevedendo:
 - 1) gestione unitaria e servizi comuni con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
 - 2) istituzione di uffici con funzioni ispettive di controllo;
 - 3) destinazione di non più del 15 per cento delle risorse umane complessive alle strutture preposte alle funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità.

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 8

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, due dalla Regione Campania e due dalla Regione Calabria. Il consiglio di amministrazione è nominato, di concerto con la Regione Calabria, con provvedimento del Presidente della Regione Campania, che ne convoca la prima riunione. Le condizioni di incompatibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa il Presidente della Giunta regionale della Campania ed il Presidente della Giunta regionale della Calabria.



Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Consiliare Permanente
(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

4. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), sentita la Regione Calabria, contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o di decadenza all'interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale della Campania decide in merito.
5. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale della Campania provvede alla sua sostituzione, su designazione dell'amministrazione competente. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio, fino alla scadenza del mandato.
6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.
7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente. Il consiglio di amministrazione è convocato se ne fa richiesta il Presidente della Giunta regionale della Campania congiuntamente al Presidente della Giunta regionale della Calabria.
8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità pari all'8 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.
9. Al Presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al 15 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

Art. 9

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione all'atto del suo insediamento, elegge il presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:
 - a) predispone lo statuto, nonché le successive eventuali modifiche;
 - b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
 - c) definisce sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
 - d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;
 - e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;
 - f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale.
4. Gli atti di cui al comma 3, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l'approvazione alle Regioni Campania e Calabria per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 22.



Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Consiliare Permanente
(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)
Art. 10

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione Campania, d'intesa con il Presidente della Regione Calabria, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, oppure gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Regione Calabria e d'intesa con il Ministro della Salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 11

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria.

2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

3. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato, sentito il Ministro della salute, con provvedimento del Presidente della Regione Campania di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti.

3. In mancanza di accordo, su richiesta del Presidente della Regione Campania, alla nomina provvede il Ministro della salute.

4. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario medico veterinario di cui all'articolo 14 e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 15.



Consiglio Regionale della Campania

I Commissione Consiliare Permanente

(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali, Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
6. Il contratto di cui al comma 4 è sottoscritto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta della Regione Campania e conforme ai contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
7. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).
8. Il contratto del direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Campania.
9. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'articolo 14.
10. Nel casi in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenta una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Regione Calabria, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.
11. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Art. 13

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:
 - a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
 - b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;
 - c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15;
 - d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
 - e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
 - f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
 - g) stipula i contratti, le convenzioni ed assume le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
 - h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
 - i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
 - l) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta;
 - k) partecipa al Comitato di supporto strategico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 106 del 2012.



Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Consiliare Permanente
(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

2. Il direttore generale adotta i provvedimenti di sua competenza sentito il parere del direttore sanitario. Se ritiene di adottare tali provvedimenti in difformità dei pareri come innanzi espressi, è tenuto a darne motivazione.

Art. 14

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che ha svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico - sanitaria in Enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

4. Il contratto di cui al comma 3 è stipulato dal direttore generale con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario sulla base di uno schema approvato dalla Giunta della Regione Campania e conforme ai contenuti fissati dal dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

5. Il Direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari, nonché l'attività scientifica di ricerca.

Art. 15

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che ha svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in Enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

4. Il contratto di cui al comma 3 è stipulato dal direttore generale con il direttore amministrativo sulla base di uno schema approvato dalla Giunta della Regione Campania e conforme ai contenuti fissati dal dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto.



Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Consiliare Permanente
(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

Art. 16
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) ed è nominato dal direttore generale dell'Istituto. Il collegio è composto da membri di cui due designati dalla Regione Campania, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori per la prima seduta.
3. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.
4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i suoi componenti
5. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 17
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Istituto è tenuto a dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione (OIV) della performance, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. L'OIV di cui al comma 1 esercita, in piena autonomia, le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce, in proposito, direttamente al consiglio di amministrazione dell'Istituto.
3. L'OIV è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore ed è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L'OIV della performance:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispektorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;



Consiglio Regionale della Campania

I Commissione Consiliare Permanente

(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,

Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

- e) valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al suddetto Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. I componenti dell'OIV possiedono elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni del personale delle amministrazioni pubbliche e degli investimenti pubblici. Non fanno parte degli organismi indipendenti di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che hanno rivestito tali incarichi o cariche negli ultimi cinque anni.

Art. 17

Statuto

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente accordo il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Campania su conforme parere della Regione Calabria.

3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.


4. Se il consiglio di amministrazione non provvede, entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Campania, di intesa con la Regione Calabria, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 18

Ripartizione quote di finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

- a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;



Consiglio Regionale della Campania

I Commissione Consiliare Permanente

(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,

Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

- b) dalle Regioni e dalle aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- c) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
- d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali (e provinciali) di cui all'articolo 5.

2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;
- b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati o anticipati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria coerenti in caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1, lettera a), sono stabilite in base ai criteri seguenti:

- a) 50 per cento per la consistenza del patrimonio zootecnico;
- b) 20 per cento per la consistenza della popolazione residente;
- c) 15 per cento per il numero dei laboratori periferici;
- d) 15 per cento per l'estensione della superficie territoriale.

Art. 19

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, salvo diverse disposizioni applicabili al personale addetto alla ricerca.

Art. 20

Gestione contabile e patrimoniale

1. L'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

Art. 21

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o altro titolo.



Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Consiliare Permanente
(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)

2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 22
Controlli

1. Sono sottoposte all'approvazione delle Regioni coerenti le deliberazioni dell'Istituto concernenti:

- a) l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del piano triennale delle attività, del bilancio preventivo economico annuale, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
- b) l'adozione e la modificazione dello statuto di cui all'articolo 17, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b) e del regolamento per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale;
- c) l'approvazione del piano annuale di attività;
- d) l'approvazione dei programmi di spesa pluriennali e dei provvedimenti per la disciplina e l'attuazione dei contratti e delle convenzioni;
- e) l'adozione di atti di disposizione del patrimonio immobiliare;
- f) la determinazione della dotazione organica complessiva del personale;
- g) l'approvazione del tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi.

2. Gli atti di cui alla lettera a) del comma 1 sono trasmessi, ai fini dell'approvazione, corredati dal parere del collegio dei revisori.

3. Gli atti di cui al comma 1 non sono esecutivi fino all'espletamento delle procedure di controllo. Solo per motivi di urgenza o per particolari motivi da indicarsi nella deliberazione, il Consiglio di amministrazione può all'atto della trasmissione di cui al comma 4 dichiararli, sotto la propria responsabilità, provvisoriamente esecutivi.

4. Gli atti di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta della Regione Campania e alla Giunta della Regione Calabria, che può prospettare tempestivamente osservazioni o rilievi alla Giunta della Regione Campania, ai fini della relativa decisione.

5. Tutti gli atti di cui al comma 1 si intendono approvati se la Giunta della Regione Campania non si pronuncia decorso il termine di quaranta giorni dal loro ricevimento. Tale termine può essere interrotto una sola volta a seguito di chiarimenti o elementi integrativi richiesti dalla Giunta regionale della Campania.

6. I chiarimenti e gli elementi integrativi di cui al comma 5 pervengono, a pena decadenza, entro i successivi quindici giorni e da tale data decorre nuovamente il termine di venti giorni.

7. Il provvedimento negativo di controllo, adeguatamente motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venire meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.

8. Gli atti non soggetti al controllo preventivo regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo dell'Istituto.



Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Consiliare Permanente
(Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali,
Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città)
Articolo 23
Norme finali e transitorie

1. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8 è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente accordo.
2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.

Luogo

Data

Regione Campania
Il Presidente
Stefano Caldoro

Regione Calabria
Il Presidente
Giuseppe Scopelliti



Consiglio Regionale della Campania

232/4/IX.25C.RA

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Regionale

premessi che presso le strutture in funzione alla Reggia di Portici, sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, esiste una situazione di precarietà lavorativa per decine di lavoratori impegnati in compiti d'istituto,

FA VOTI

affinché la Giunta regionale della Campania provveda, per quanto di sua competenza, ad avviare tutte le opportune verifiche per procedere alla stabilizzazione dei lavoratori precari in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, anche in riferimento ad analoghi norme regionali della Regione Calabria.

Napoli, 10 febbraio 2014

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0003314/A

Del 11/02/2014 10:56:45
Da CR A SERASS

Corrado Gabriele (PSE)



5/2/14
A.F. 16
H

Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0002851/A

Del 06/02/2014 10 09 56

Da CR A SERASS

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore Reg.le Attività Produttive
Al Presidente della V^a

Commissione Consiliare Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari



e.p.c. Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa

LORO SEDI

Prot. n. 111 del 05/02/2014

Oggetto: "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane" - Reg. Gen.138 e 492. Testo unificato nelle sedute di sottocommissione in data 22 e 29 gennaio 2013 - Esame.

Relazione della Commissione di Merito

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula ed ha votato ed approvato all'unanimità dei presenti il provvedimento in oggetto che si allega alla presente.

Relatori in Aula sono stati designati il Cons. Schifone Luciano per la maggioranza e il Cons. Marciano Antonio per la minoranza, ai sensi del comma 7 dell'Art. 40, del Regolamento Interno.

Napoli 05/02/2014




Il Presidente

Dr. Giovanni Baldi

AA/Fg/Gs

05/02/14
Uy Amel...
h



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

Testo unificato ed approvato dalla III Commissione consiliare permanente nella
seduta del 5 febbraio 2014

"Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane
e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n.1
(Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale)"
Registri generali 138 e 492 - T.U.

Relatore di maggioranza Consigliere Luciano Schifone

Relatore di minoranza Consigliere Antonio Marciano



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La “ratio” della presente proposta di legge in materia di “produzione e commercializzazione del pane” è da individuare soprattutto nei tre obiettivi che principalmente, si propone di conseguire:

1) offrire un supporto alla crescita di un comparto, qual è quello della panificazione che oltre a rappresentare, con la sua filiera produttiva e commerciale, una notevole fonte di reddito per i suoi addetti — è parte integrante della nostra tradizione in fatto di alimentazione;

2) difendere la qualità e l’igienicità del prodotto;

3) contrastare l’illegalità, ergendo ad ostacolo dell’abusivismo, una barriera di legalità insormontabile. L’elemento cardine di questa normativa è la proposta di tracciabilità della filiera supportata da un’efficace azione diretta a valutare e monitorare i rischi che possono ricadere sulla salute dei consumatori dalle materie prime, dalle prassi agricole, dalle lavorazioni degli alimenti e dalla loro commercializzazione, strategia resa possibile dalla stesura di contratti di filiera, e denominazioni che grazie ai previsti disciplinari di produzione assicurano ai cittadini la sicurezza alimentare e la qualità del prodotto. Di più, la stessa tracciabilità del prodotto è di per se stessa un importante strumento a sostegno della promozione e della valorizzazione delle produzioni panarie tipiche e tradizionali sparse sull’intero territorio regionale della Campania, in perfetta aderenza con le politiche di valorizzazione dei pani tradizionali realizzate nel nostro Paese.

Tutto questo attraverso il perseguimento di un obiettivo, strettamente collegato alle politiche regionali, qual è quello della promozione del territorio regionale mediante la valorizzazione della dieta mediterranea e delle produzioni enogastronomiche di cui il pane rappresenta l’elemento, se non base, certamente insopprimibile: la lotta all’abusivismo rappresenta una condizione indispensabile alla crescita del settore, la proposta di legge prevede interventi di qualificazione delle imprese regolari e la promozione delle loro produzioni, nonché azioni di sensibilizzazione e di comunicazione verso i consumatori che, a conti fatti, sono i protagonisti ed, allo stesso tempo, i destinatari unici delle scelte di regolarità, igienicità e qualità del prodotto “pane”. Tutto questo, grazie anche all’attività di controllo, monitoraggio e vigilanza, affidata al coordinamento dell’istituendo “Tavolo di lavoro regionale del settore panificazione”, al quale partecipano i rappresentanti istituzionali, quelli delle Associazioni di categoria e delle forze sociali ed economiche.

La previsione, infine, dei contratti di filiera e di promozione ha lo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e le promozioni di metodi di produzione conformi ai principi di tutela ambientale.

Le modifiche degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 1/2014 riguardano l’adeguamento del dettato normativo regionale al decreto legislativo 114/1998 e successive modifiche relativo agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico del settore della panificazione e, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, persegue i seguenti obiettivi:

- a) la valorizzazione del settore mediante la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione;
- b) il miglioramento qualitativo e l'incremento della sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti commercializzati;
- c) il miglioramento dell'informazione, a tutela della salute e della sicurezza del cittadino-consumatore;
- d) il riconoscimento delle diverse tipologie produttive e di commercializzazione del pane;
- e) la promozione dei contratti di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
- f) l'attuazione di strumenti finalizzati alla valorizzazione ed alla promozione dei prodotti tipici da forno della tradizione campana;
- g) la promozione dell'ammodernamento ed del miglioramento qualitativo delle imprese del settore della panificazione;
- h) la realizzazione di strumenti permanenti di monitoraggio, di elaborazione di proposte ed dell'attuazione di iniziative;
- i) la lotta alla panificazione abusiva ed alla concorrenza sleale;
- l) la riduzione dell'impatto ambientale per i materiali di confezionamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) panificio: l'impresa di panificazione in regola con le disposizioni per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane prevista dall'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modifiche nella legge 4 agosto 2006, n.248, che effettua l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale del pane. L'impianto di panificazione, se finalizzato al ciclo completo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale, deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonee al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione ed alla cottura, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impianto di panificazione, se finalizzato soltanto alla produzione degli impasti da pane, deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, al confezionamento e alla conservazione dei prodotti intermedi di panificazione, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impianto di cottura deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) responsabile di panificazione: il titolare, il coadiuvante familiare, il socio o il dipendente lavoratore dell'impresa di panificazione che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane nelle relative fasi del processo;
- c) contratto di filiera: l'insieme delle regole e delle operazioni relative alla coltivazione, alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione della filiera della panificazione, concordati tra le parti.



Comune di Campagna

**Art. 3
Panificio**

1. L'utilizzo della denominazione panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione, che per la struttura e l'organizzazione del lavoro esercita nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane.
2. Il titolare del panificio di cui al comma 1 nomina il responsabile di panificazione per ogni impianto attivato, le cui funzioni sono stabilite ai sensi dell'articolo 4.
3. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, da inoltrarsi al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA è corredata dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 4. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Blum



Consiglio Regionale della Campania

Art.4

Responsabile di panificazione

1. Il responsabile di panificazione svolge l'attività produttiva in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione ed all'attuazione della produzione.
2. Al responsabile della panificazione è affidato il compito di garantire all'interno dell'azienda:
 - a) il rispetto delle regole di buona pratica professionale;
 - b) l'utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti;
 - c) l'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) la qualità del prodotto finito.



Giunta Regionale della Campania

Art. 5
Pane fresco

1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modifiche nella legge 4 agosto 2006, n. 248, la denominazione pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

- a) il pane posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;
- b) il pane prodotto secondo un processo produttivo continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;
- c) il pane ottenuto con cotture di impasti che non hanno subito la surgelazione, il congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dello stesso impasto, tale da costituire interruzione del processo produttivo.

2. Nella produzione di pane fresco è ammesso l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate, esclusivamente, al rallentamento del processo di lievitazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
Pane tradizionale di alta qualità

1. Possono fregiarsi della denominazione di pane tradizionale di alta qualità:
 - a) i pani tradizionali tipici locali identificati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 1998, n. 173, e del Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tipici tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n.350, riportati negli elenchi regionali ed inseriti nell'elenco nazionale ivi previsti;
 - b) i pani riconosciuti ai sensi della normativa europea in materia di denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP).
2. Il pane tradizionale di alta qualità è ottenuto da un processo di produzione continuo, privo di qualsiasi trattamento finalizzato alla surgelazione, al congelamento o alla conservazione prolungata delle materie prime e dei prodotti intermedi di panificazione, fino alla completa cottura finale. Non è consentito l'utilizzo di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Consumo immediato

1. E' consentita alle imprese di panificazione l'attività di vendita anche per il consumo immediato del pane, purché in misura prevalente di propria produzione. utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti, aperte al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di commercio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Centri di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese di panificazione sono istituiti i centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, nonché da altri soggetti interessati. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nel loro statuto, secondo le modalità da definire con apposito Regolamento che il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, emana entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I centri previsti dal comma 1 svolgono a favore delle imprese l'attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, nonché di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e di tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle materie previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché nelle attività finalizzate alla certificazione di qualità delle imprese.
3. Le amministrazioni pubbliche si avvalgono dei centri di assistenza tecnica previsti dal presente articolo, per facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese utenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9 Contratti di filiera e di promozione

1. Per promuovere la tracciabilità del prodotto del pane e la valorizzazione della produzione agroalimentare, la Regione favorisce la stipula dei contratti di filiera tra i rappresentanti delle attività economiche, che hanno quali scopi primari:
 - a) il miglioramento della conoscenza e della trasparenza del mercato;
 - b) la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e degli organismi geneticamente modificati, la salvaguardia dei suoli e delle acque, la garanzia della qualità dei prodotti finali;
 - c) la promozione di metodi di produzione conformi ai principi di tutela dell'ambiente.
2. Gli accordi di filiera previsti dal comma 1 sono stipulati tra i rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione delle materie prime della filiera della panificazione e contengono:
 - a) l'impegno reciproco delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni;
 - b) la definizione di obiettivi, di metodologie organizzative e di procedure comuni;
 - c) i disciplinari di produzione e di cessione della materia prima fino all'utilizzazione finale;
 - d) l'impegno dei contraenti per almeno un triennio.
3. La Giunta regionale definisce con Regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le procedure per il riconoscimento dei contratti previsti dal comma 1.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

Tavolo di lavoro regionale del settore panificazione

1. La Regione assicura il sistema coordinato di monitoraggio, di analisi e di elaborazione di proposte mediante la costituzione di apposito tavolo di lavoro, al quale partecipano i rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle Associazioni dei lavoratori dipendenti e delle Associazioni dei consumatori.
2. Il tavolo di lavoro regionale, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è costituito da:
 - a) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato;
 - b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori;
 - c) un membro per ogni associazione di categoria, maggiormente rappresentative in ambito regionale;
 - d) quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore panificazione;
 - e) quattro membri designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 19;
 - f) un segretario designato dal Presidente dell'Osservatorio, scelto tra i funzionari della struttura regionale competente in materia di artigianato.
3. La partecipazione ai lavori del tavolo regionale è a titolo gratuito.
4. Il tavolo di lavoro regionale ha i seguenti compiti:
 - a) monitorare il grado di applicazione della presente legge;
 - b) elaborare le proposte, le analisi, gli studi e le ricerche, costituire gruppi di lavoro, promuovere le conferenze e le iniziative sulle problematiche inerenti il settore della panificazione;
 - c) svolgere le attività consultive in ordine agli atti di programmazione e alle proposte di legge che coinvolgono gli interessi delle imprese del settore;
 - d) promuovere gli strumenti di comunicazione e di interazione tra i consumatori ed gli operatori del settore;
 - e) promuovere le iniziative per valorizzare le produzioni di qualità e le lavorazioni tradizionali.
5. Il tavolo di lavoro ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.
6. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, sentita la Commissione consiliare competente, e permangono in carica per due anni e possono essere rinominati; il loro rinnovo è effettuato almeno tre mesi prima della scadenza.
7. Il tavolo regionale, al termine del mandato, continua ad esercitare le funzioni, in regime di prorogatio, sino alla nomina dei nuovi componenti.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 11
Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni e dalle ASL territorialmente competenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

Modifiche articoli 3 e 4 della legge regionale n.1/2014

1. La legge regionale 9 gennaio 2014, n.1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è così modificata:

- a) la lettera v) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "v) esercizi di vicinato, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti previsti dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114";
- b) la lettera z) dell'articolo 3, comma 1, è sostituita dalla seguente: "z) medie strutture di vendita, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti previsti dalla lettera e), comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114";
- c) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "fino a 150 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera v) della presente legge;"
- d) all'articolo 4, comma 1, lettera c) le parole "da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z) della presente legge";
- e) all'articolo 4, comma 1, lettera d), le parole "da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z) della presente legge".




Consiglio Regionale della Campania

Art. 13
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.





Giornale Regionale della Campania

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni BALDI

All' articolo 11 aggiungere il comma comma

Il dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico operante in via esclusiva il controllo analogo sulla approvazione della presente legge nonché sulle L.R. 1/2014, L.R. 19/2013 L.R. 15/2013

F.lli (MARTUSCIELLO)

1/1/12

1/1/12



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

*Al Presidente Consiglio Regionale
Al Presidente Giunta Regionale
All'Assessore Reg.le Attività Produttive
Al Presidente II Commissione Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Segretario Generale
Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche*

LORO SEDI

Prot. n. 550 del 23.07.2012

Oggetto: Testo unificato delle proposte di legge:
"Misure di rivalutazione dei locali storici"-Reg. Gen. 344;
"Tutela e valorizzazione dei locali storici, negozi storici e
bottega dell'arte" - Reg. Gen. 346. - Esame.

Relazione della Commissione di Merito.

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data odierna, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula, e ha votato e approvato all'unanimità, il testo in oggetto che si allega alla presente.

Relatori in Aula sono stati designati all'unanimità i Consiglieri Schifone e Maisto per la maggioranza, Marciano per la minoranza, ex art. 57, comma 3 del Regolamento Interno.

Il Presidente
Dr. Giovanni Baldi

Napoli 23/07/2012

All.n.1

AA/AC/30



Consiglio Regionale della Campania


**" TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI LOCALI,
DEI NEGOZI, DELLE BOTTEGHE D'ARTE
E DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA
E DELLE IMPRESE STORICHE ULTRACENTENARIE"**

Testo Unificato delle seguenti P.d.L.:

- ❖ Proposta di legge "Misure di rivalutazione dei locali storici "
Reg. Gen.344;
- ❖ Proposta di legge " Tutela e valorizzazione di locali storici,
negozi storici e botteghe d'arte" – Reg. Gen. 346.

**Testo riformulato ed approvato dalla III Commissione
Consiliare Permanente nella seduta n. 53 del 23 luglio 2012.**

- Relatori in Aula Conss. :
 - Maisto G. Pietro;
 - Schifone Luciano;
 - Marciano Antonio.





Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

La valorizzazione dei beni culturali è da sempre al centro dell'interesse collettivo per l'attività di impulso e di promozione dei prodotti che essi danno al contesto socio-economico del territorio.

Essa, infatti, rappresenta, in primo luogo, una preziosa risorsa dal punto di vista economico grazie alle innumerevoli opportunità professionali che riesce ancora a produrre, nonostante la difficile congiuntura in atto. Tali attività, tuttavia, vanno incoraggiate, tutelate e sostenute, soprattutto per l'impulso che esse possono dare anche sul versante della ripresa economica del territorio.

La Regione Campania, in più occasioni, ha risposto a queste esigenze con apposite leggi a sostegno delle attività di promozione dei beni culturali, e non solo, con vari incentivi e in diversi settori.

E' auspicabile che la Regione si attivi ulteriormente, con misure a sostegno delle botteghe d'arte, degli antichi mestieri, dei negozi e dei locali a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie, che rappresentano al tempo stesso una preziosa testimonianza di interesse storico o culturale, identificabili in osterie, caffetterie, librerie, erboristerie, che vanno scomparendo dal tessuto produttivo della Regione, ed in particolare dai centri storici dei vari Comuni.

La Regione, ed in particolare l'inestimabile valore del centro storico di Napoli, deve assolutamente tutelare i centri storici, anche in virtù dell'enorme potere di attrazione turistica che ha rappresentato in passato e che continuerà a rappresentare nel futuro.

La presente proposta di legge risulta essere attuale; anche in virtù del particolare momento storico che, per effetto della recessione economica ancora in atto, sta facendo di fatto gradualmente scomparire le piccole e piccolissime botteghe, negozi e locali storici che, proprio per le caratteristiche che hanno acquisito nel corso degli anni attraverso attività artistiche o esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, possono essere ricondotti nella più ampia accezione di beni culturali; meritevoli, pertanto, di particolare tutela da parte della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICA

articolo 25, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7

Articolo 1

L'articolo detta disposizioni di principio in ordine alle finalità della proposta di legge, tesa a promuovere il sostegno e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, dei negozi, dei locali della Regione a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie.

Il dispositivo, in sé, non determina effetti finanziari negativi per il bilancio regionale trattandosi di norma programmatica; promuove un'azione di sostegno che può avere sensibili effetti positivi indotti dalle attività di riqualificazione degli esercizi commerciali e delle imprese storiche coinvolte.

Articolo 2

L'articolo prevede disposizioni per assicurare il censimento dei locali e negozi a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie e quindi per l'istituzione di appositi elenchi regionali e di registro regionale, ove sono iscritti i predetti locali ed imprese. Con regolamento della Giunta regionale si provvede a dettare i criteri per l'individuazione e il censimento di tali locali ed imprese.

Al riguardo si stima che tali adempimenti possano essere assicurati con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, sia per quanto riguarda le strutture amministrative della Regione, che per quanto riguarda i Comuni. La norma, pertanto, non produce effetti negativi sul bilancio regionale.

Articolo 3

La norma consente l'attribuzione dei loghi e la guida di tutti i locali a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie.

La norma è neutra sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri per il bilancio della regione.

Articolo 4

La norma prevede che la Regione possa concedere contributi ai titolari, ovvero ai gestori dei locali a rilevanza storica, iscritti negli



Consiglio Regionale della Campania

elenchi regionali, e delle imprese storiche ultracentenarie, iscritte nel registro regionale, per progetti d'intervento volti al recupero e alla valorizzazione dei locali e delle imprese, ivi comprese le attività di rifacimento degli spazi interni.

All'onere derivante dalla norma, quantificato nel limite massimo di 160 mila euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, con diverso importo, delle unità previsionali di base specificamente indicate all'articolo 6, comma 2. (spese di investimento)

Articolo 5

La norma prevede che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 4 sono soggetti alla stipula di una apposita convenzione con gli enti locali.

La norma non produce effetti finanziari negativi.

Articolo 6

La norma reca disposizioni finanziarie.

A tal fine, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 160.000 euro (spese di investimento), per l'anno 2012, cui si provvede mediante riduzione, complessivamente di pari importo, delle dotazioni finanziarie di unità previsionali di base, indicate al comma 2 del medesimo articolo. A decorrere dall'anno 2013 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1
Finalità

1. La Regione, per tutelare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la tutela e la valorizzazione degli esercizi commerciali a rilevanza storica e per le imprese storiche ultracentenarie, ossia delle botteghe d' arte e degli antichi mestieri, dei negozi e dei locali a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie, connotate da particolare valenza storica, artistica e culturale.
2. La Regione, per salvaguardare gli esercizi e le imprese previste dal comma 1, incentiva, in collaborazione con i Comuni, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione di tali esercizi ed imprese storiche per il sostegno delle relative attività.
3. Sono in ogni caso esclusi i beni immobili e mobili di cui all'articolo 10 del D.lgs 10 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2


Censimento, Elenchi regionali dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e Registro delle imprese storiche ultracentenarie

1. La Regione istituisce, con le modalità previste dai commi 4, 5 e 6, gli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, previo apposito censimento.
2. Sono considerati:
 - a) Locali a rilevanza storica: gli immobili di particolare pregio architettonico in edifici di almeno cinquant'anni tutelati da vincolo apposto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali;
 - b) Negozi a rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;
 - c) Botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica: le attività artigianali dedite da almeno cinquant'anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e restauro di oggetti di antiquariato o da collezione.
3. E' istituito, con le modalità previste dai commi 4, 5 e 6, previo apposito censimento, il registro delle imprese storiche ultracentenarie aventi i seguenti requisiti:
 - a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione ovvero dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;
 - b) la tradizione familiare ed il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;
 - c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica ovvero nell'ambito territoriale di riferimento;
 - d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.



Consiglio Regionale della Campania


4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie.
5. Entro il termine previsto dal comma 4, la Regione adotta con delibera i modelli di logo per gli esercizi commerciali a rilevanza storica e per le imprese storiche ultracentenarie, il modello di scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e delle informazioni; in particolare, per le imprese storiche ultracentenarie i requisiti sono previsti dal comma 3 dell'articolo 2, per gli esercizi commerciali a rilevanza storica i requisiti sono i seguenti:
 - a) la localizzazione e la descrizione della sede e dell'attività svolta;
 - b) l'inventario degli arredi e degli strumenti di lavoro ed il loro stato di conservazione;
 - c) la datazione dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
 - d) la cronistoria dell'attività commerciale o artigianale.
6. I Comuni, entro i novanta giorni successivi al termine previsto dal comma 4, individuano, sulla base dei criteri determinati dalla delibera di Giunta regionale, i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie, presenti sul proprio territorio, trasmettendo alla Giunta regionale i relativi elenchi.
7. La Regione, tenuto conto degli elenchi inviati dai Comuni, provvede:
 - a) al censimento sulla base della scheda e delle metodologia prevista dal comma 5, verificando contestualmente la compatibilità con i criteri previsti dai commi 3, 4 e 5 della individuazione da parte dei Comuni dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie;
 - b) all'istituzione degli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza





Consiglio Regionale della Campania

- storica, nonché del registro delle imprese storiche ultracentenarie, con deliberazione della Giunta regionale e con pubblicazione nel BURC.
8. L'inserimento negli elenchi regionali e nel registro regionale comporta l'acquisizione della qualifica di locale, negozio, bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, ovvero di impresa storica ultracentenaria.
 9. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento, ripartendo il contributo previsto dalla presente legge.
 10. I Comuni, per la esecuzione delle attività di censimento e di predisposizione delle guide previste dalla presente legge, possono avvalersi dei soggetti della sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 3, comma 1, Lettera a) della legge regionale n. 12 dell'1 luglio 2011, che svolgono le dette attività di servizio a titolo gratuito.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Attribuzione del logo e guida dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie


1. I locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie, nelle quali sono svolte attività che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica della Regione, le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali, gli esercizi commerciali a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di modelli predefiniti con la medesima delibera prevista all'articolo 2, comma 5, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria, recante la dicitura "Locale a rilevanza storica della Campania", "Negozi a rilevanza storica della Campania", "Botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica della Campania", "Imprese storiche ultracentenarie della Campania".
2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali o nel registro regionale.
3. La Giunta regionale promuove la predisposizione di una guida dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie, ove sono indicati:
 - a) la localizzazione, l'anno di origine ed il fondatore dell'esercizio commerciale o dell'impresa storica ultracentenaria;
 - b) la descrizione della sede e dell'attività;
 - c) gli eventuali fatti storici, culturali, ovvero la presenza di personaggi illustri collegati all'esercizio o all'impresa.



Consiglio Regionale della Campania

4. L'utilizzo del logo da parte di soggetti non iscritti negli Elenchi regionali o nel registro regionale, ovvero l'utilizzo di un logo non corrispondente al modello predisposto dalla Giunta regionale, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono i Comuni nel cui territorio sono ubicati i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Interventi di recupero e di valorizzazione

1. La Regione concede contributi ai titolari ovvero ai gestori dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie, iscritti negli elenchi regionali o nel registro regionale, per progetti d'intervento volti al recupero, alla valorizzazione, nonché alle attività di rifacimento delle unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico ed ambientale, che sono sede di botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di negozi, di locali a rilevanza storica e di imprese storiche ultracentenarie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. I contributi, erogabili per una sola volta nei confronti del medesimo soggetto, non possono eccedere il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute dai titolari ovvero dai gestori degli esercizi e delle imprese iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale, e non possono superare il tetto dei 10 mila euro.
3. I finanziamenti indicati al comma 1 sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*").
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1, la Giunta regionale assegna le relative risorse ai Comuni, sulla base di appositi programmi di spesa.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Vincolo per i beneficiari dei finanziamenti

1. La concessione dei finanziamenti alle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, ai negozi e ai locali a rilevanza storica, nonché alle imprese storiche ultracentenarie prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula tra gli enti locali, i proprietari degli immobili ed i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce vincoli, in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti del locale o dell'impresa, come elementi meritevoli di tutela.
2. La convenzione prevista dal comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, se i vincoli in essa previsti non sono rispettati.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa complessiva di 160.000 euro.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in euro 160.000 per l'anno 2012, si provvede:
 - a) per euro 120.000, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.11.30 (spese di investimento);
 - b) per euro 10.000, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.11.31 (spese di investimento);
 - c) per euro 10.000, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.14.37 (spese di investimento);
 - d) per euro 20.000, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.11.30 (spese di investimento).
3. A decorrere dal 2013 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.